

Anagrafe dei rapporti finanziari: le comunicazioni per la gestione delle holding di partecipazione

Uno degli adempimenti connessi alla gestione delle **holding di partecipazione** riguarda le **comunicazioni** da inviare all'**Anagrafe dei Rapporti Finanziari**.

L'**art. 10, comma 10, D.Lgs. n. 141/2010**, ha espressamente **incluso tra i soggetti obbligati** anche le **società di partecipazione non finanziaria**, superando definitivamente l'impostazione che circoscriveva l'adempimento ai soli intermediari finanziari in senso stretto. La disposizione impone a tali soggetti l'effettuazione di **2 distinte tipologie di comunicazioni**:

- una **comunicazione periodica**, con cadenza **mensile**, avente a oggetto i rapporti di natura finanziaria intrattenuti con le controparti, e;
- una **comunicazione annuale integrativa**, concernente i saldi, **al 31 dicembre**, di specifiche categorie di rapporti.

L'obbligo prescinde dalla forma giuridica adottata, risultando pertanto applicabile anche alle **holding costituite in forma di società di persone o di società semplice**, laddove ricorrano i presupposti sostanziali richiesti dalla norma.

La prima questione da affrontare concerne l'individuazione del **momento a partire dal quale sorge l'obbligo comunicativo**, diverso a seconda che la società di partecipazione non finanziaria sia qualificabile come **holding**

“statica” oppure “dinamica”.

Le prime, generalmente identificate dal **codice ATECO 64.21.00** (attività delle società di partecipazione), si limitano alla detenzione di partecipazioni, **senza svolgere attività ulteriori** nei confronti delle partecipate. Le seconde, invece, oltre alla funzione di investimento, esercitano attività di direzione e coordinamento, forniscono servizi accentrati (amministrativi, finanziari, di pianificazione strategica) e di norma assumono come **codice ATECO il 70.10.00** (attività di sedi centrali).

La distinzione non assume rilievo meramente descrittivo, ma incide direttamente sulla **decorrenza dell’obbligo di comunicazione**.

Per le **holding statiche** l’adempimento sorge dalla data di costituzione, in quanto l’attività tipica è intrinsecamente riconducibile alla **gestione di rapporti di natura finanziaria**.

Per le **holding dinamiche**, invece, la decorrenza è ancorata **all’approvazione del bilancio** dal quale deve emergere la prevalenza dell’attività finanziaria esercitata, circostanza che si verifica quando le immobilizzazioni di natura finanziaria sono pari almeno al **50% dell’attivo di bilancio**.

Sotto il **profilo oggettivo**, l’obbligo comunicativo riguarda **tutti i rapporti di natura finanziaria** intrattenuti dalla holding (il cui elenco completo è contenuto nell’**Allegato n. 2 al Provvedimento n. 13352/E/2016**) e le **operazioni extra-conto**, ovvero quelle poste in essere con una controparte con la quale non sussiste un rapporto di tipo continuativo.

Una volta identificato cosa va comunicato e da quando, il passo successivo è capire come farlo.

Preliminarmente è necessario che **la holding si accrediti al SID** (Sistema di Interscambio Dati) e comunichi la propria PEC al REI (Registro Elettronico Indirizzi) **entro 30 giorni dalla data di costituzione** (nel caso delle holding pure) o dalla **data dell'approvazione del bilancio** in cui si verifica la prevalenza dell'attività finanziaria (per le holding dinamiche).

Si ricorda che, per quanto riguarda il SID, è direttamente la **società a doversi accreditare**, generare il proprio ambiente di sicurezza e ottenere il certificato triennale, **non potendosi avvalere di un intermediario abilitato**.

Il passaggio successivo riguarda il **primo invio periodico** che deve ricomprendere tutti i rapporti di natura finanziaria in essere.

Successivamente, **entro l'ultimo giorno di ogni mese**, vanno comunicate solo le variazioni intervenute (tipicamente le aperture di nuovi rapporti o le chiusure di quelli in essere) nel mese precedente e le eventuali **operazioni extra-conto**.

Sulla base dei dati inviati, annualmente **la holding riceverà a mezzo PEC la fotografia di consistenza** che contiene l'elenco dei rapporti finanziari in corso **alla data del 30 settembre dell'anno in corso**.

Questo documento permette agli operatori finanziari di **verificare i dati comunicati** ed eventualmente inviare delle comunicazioni di rettifica.

Oltre agli **invii mensili**, la normativa prevede poi una comunicazione integrativa annuale, da trasmettere **entro l'ultimo giorno del mese di febbraio**, contenente i saldi al **31 dicembre dei rapporti di cash-pooling** e delle operazioni extra-conto.

In assenza di questa tipologia di operazioni la **comunicazione**

integrativa non dovrà essere inviata.

Sia le comunicazioni mensili che quella annuale non possono essere **inviate da un intermediario**, il quale potrà offrire supporto nella generazione dei file, ma questi poi dovranno essere **inviati direttamente dalla holding via PEC all'indirizzo PEC: sid1@pcertagenziaentrate.it**.

Un ultimo aspetto da affrontare riguarda le sanzioni previste nel caso di mancato o **errato invio delle comunicazioni**.

La violazione degli obblighi relativi all'invio delle comunicazioni mensili è punita, ai sensi dell'**art. 10, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997**, con una **sanzione amministrativa che va da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro** che può essere ridotta alla metà se la trasmissione del file corretto avviene entro 15 giorni.

Se l'errore riguarda invece la comunicazione integrativa, le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'**art. 11, D.Lgs. n. 471/1997**, e vanno da un **minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro**.

(MF/ms)